

TRIBUNALE DI CATANIA; sezione I civile; ordinanza 22 giugno 2009; Pres. ed Est. ESCHER.

Separazione personale – Affidamento condiviso – Parità di ruolo dei genitori – Rilevanza – Rapporto tra figli e genitore non collocatario – Tempi di permanenza rigidi e schematici – Fissazione – Opportunità – Esclusione (Cod. civ., art. 155).

«In tema di affidamento condiviso, una rigida e schematica fissazione dei tempi di permanenza dei minori con il genitore non collocatario è contraria alla parità di ruolo che la legge n. 54/2006 ha voluto garantire, in opposizione al precedente regime di emarginazione del genitore non affidatario (così come avveniva, in passato, in caso di affidamento esclusivo con riguardo alla "facoltà di visita"), salva, comunque, l'esigenza minima di garantire, almeno, due pomeriggi insieme a settimana, una domenica al mese, nonché un periodo continuato durante le feste natalizie e pasquali, nonché nel periodo estivo, non inferiore a trenta giorni nell'arco dell'anno» (massima *affidamentocondiviso.it*) (1)

(1) Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Catania ha evidenziato due caratteristiche importanti dell'affidamento condiviso:

a) la necessità di garantire la parità di ruolo dei genitori, affinché anche il genitore non convivente possa partecipare pienamente alla crescita dei figli, in un'ottica di continuità rispetto al precedente periodo di coesistenza matrimoniale;

b) il dovere del genitore convivente con la prole di compiere ogni sforzo idoneo a mantenere ampi spazi all'altra figura genitoriale (ad es.,

non opponendo ingiustificati rifiuti all'offerta, da parte del genitore non collocatario, di accompagnare e/o prendere i figli a scuola, ovvero nei luoghi ove, di volta in volta, sia fissato che vadano).

Sotto quest'ultimo profilo, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di merito, un fondamentale criterio di scelta del genitore collocatario della prole è costituito dall'attitudine di questi a garantire il più possibile le frequentazioni tra i figli e l'altro genitore, quale attitudine del genitore a prendersi cura in modo responsabile della prole (si veda Trib. Bari 10 marzo 2009, in www.affidamentocondiviso.it).

TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile

ORDINANZA
(ex art. 708 c.p.c.)

Il giudice Massimo Escher in funzione di Presidente,

Letti gli atti del procedimento relativo alla separazione personale dei coniugi S.D. e C.F.; -----

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17.6..2009; -----

Premesso che all'udienza predetta il tentativo di conciliazione è stato infruttuoso;-----

Ritenuto che appare opportuno e conforme all'interesse delle figlie minori F. e R. che esse vengano affidate ad entrambi i coniugi, non risultando ragioni ostative al riguardo;

Ritenuto, invero, che l'art. 155 cod. civ., come riformulato dalla legge 8.2.2006, n. 54 (disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso), prevede che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi;

Ritenuto che, alla luce della nuova normativa, nell'interesse dei minori, gli stessi vanno, quindi, di regola affidati ad entrambi i genitori;

Ritenuto che tale regime, facendo sì che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi, consente una piena partecipazione del genitore non convivente alla crescita del minore, cosicché quest'ultimo potrà sviluppare la sua personalità fruendo del contributo educativo, della cura e dell'affetto sia del padre sia della madre, ancorché essi si siano separati (e ciò in un'ottica di continuità rispetto al precedente periodo di costanza matrimoniale);

Ritenuto che, affidati ad entrambi i genitori, appare tuttavia opportuno che le figlie convivano con la madre nella casa coniugale in ... via ..., bene che pertanto va assegnato a quest'ultima, non essendo vantaggiosa per la prole un'alternanza tra le due residenze;

Ritenuto che tale collocamento presso la madre, essendo funzionale rispetto all'esigenza di stabilità del minore, va armonizzato con l'altrettanto meritevole esigenza dei minori di ampi contatti con l'altro

genitore;

ritenuto, peraltro, non opportuna (perché contraria alla parità di ruolo dei genitori che legge 54/2006 ha voluto garantire, in opposizione al precedente regime di emarginazione del genitore non affidatario) una rigida e schematica fissazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre (così come avveniva in passato in caso di affidamento esclusivo con riguardo alla “facoltà di visita”), salva comunque l’esigenza minima di garantire almeno due pomeriggi insieme a settimana, una domenica al mese, nonché un periodo continuato durante le feste natalizie, pasquali di non meno di trenta giorni nell’arco dell’anno);

Ritenuto vantaggioso per la prole mantenere allo stato la massima flessibilità della disciplina del rapporto padre-figli, richiedendosi alla S. di compiere ogni sforzo idoneo a mantenere ampi spazi all’altro genitore, favorendo tutte le possibilità di contatto; così ad esempio non opponendo ingiustificati rifiuti all’offerta da parte del C. di accompagnare e/o prendere i figli a scuola ovvero accompagnare e/o prendere gli stessi ove di volta in volta sia fissato che vadano (palestra, amici, etc);

Ritenuto necessario regolare (seguendo il principio di proporzionalità di cui all’art. 155, co. 4, c.c.) le modalità con cui ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento della prole (vestiario, vitto, alloggio, nonché a tutte le ulteriori esigenze, quali istruzione, sport, divertimenti, etc);

Ritenuto che – non avendo il C.F. indicato singole voci di spesa di cui intenda farsi carico quale mantenimento diretto – si rende necessario disporre un assegno di mantenimento a favore della S., considerati: a) le esigenze delle minori (rispettivamente di anni 15 e 10); b) i diversi tempi

di permanenza (il genitore convivente farà fronte ai bisogni dei figli in via diretta, anche con il proprio lavoro domestico, e altrettanto, sia pure in minore misura, farà l'altro genitore); c) l'assegnazione della casa coniugale (bene di cui il C. ha la nuda proprietà, essendone usufruttuari i suoi genitori) alla S., ed, infine, d) i diversi redditi dei coniugi;

Ritenuto – quanto ai redditi suddetti – che mentre la S. è casalinga, il C. allo stato non percepisce redditi di sorta, siccome dipendente di una società la ... spa, notoriamente in grave crisi di liquidità;

Ritenuto che pertanto l'assegno suddetto (per la prole) va determinato in euro 400,00, pari ad € 200,00 a figlia, ossia metà(l'altra metà dovendo gravare sulla S.) del fabbisogno ordinario minimo della prole (al netto delle esigenze abitative, soddisfatte dalla esistenza di una casa in comodato gratuito);

Ritenuto che il C.F. dovrà altresì provvedere al 50% delle spese straordinarie per la prole (di carattere scolastico, medico, sportivo etc), ossia quelle spese non legate alle prevedibili e quotidiane esigenze di vita delle minori;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per disporre un contributo di mantenimento a carico del C.F. ed in favore della S. e ciò nonostante quest'ultima sia casalinga;

Ritenuto, invero, che a fronte della attuale situazione reddituale dei coniugi, il pregresso tenore di vita reddituale non può essere mantenuto né per l'uno né per l'altro e ciò anche in considerazione degli ulteriori costi che la separazione comporta (si pensi innanzitutto alla necessità per il C. di reperire una seconda abitazione);

P.Q.M.

Dispone che le minori restino affidate ad entrambi i genitori;
dispone che le minori convivano con la madre nella casa coniugale, che ad essa va assegnata, e che il padre potrà averle con sé almeno due mezzeggiornate a settimana, oltre – ove possibili – eventuali pernottamenti fino al mattino successivo e quindi sino all'ingresso a scuola, nonché una domenica al mese; ed ancora per più giornate consecutive (comunque non inferiori a 30 annue) nel periodo delle festività natalizie, pasquali ed estive, adottando per i giorni di festa principali (natale, capodanno, pasqua, lunedì dell'angelo, etc.) il principio dell'alternanza;
dispone a carico del C.F. ed a favore della S. , a titolo di mantenimento delle figlie, il versamento mensile della somma di euro 400,00, a decorrere dalla domanda, ossia dal 23.3.2009 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat da quella data.

Catania, 22.6. 2009.

IL PRESIDENTE